

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1623)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 8ª Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 31 marzo 1966 (V. Stampato n. 3030)*

**d'iniziativa dei deputati ROMANATO, BUZZI, FINOCCHIARO, GIOMO, LEONE  
Raffaele, LOPERFIDO, NICOLAZZI, PICCIOTTO, RACCHETTI e VALITUTTI**

*Trasmesso del Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 5 aprile 1966*

**Proroga degli incarichi di insegnamento**

### DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

Fermo restando il disposto degli articoli 6 e seguenti della legge 28 luglio 1961, numero 831, per il conferimento di nuovi incarichi di insegnamento, gli incarichi triennali con scadenza al 30 settembre 1966, compresi quelli già prorogati con legge 6 aprile 1965, n. 355, nonché quelli conferiti a norma della legge 15 febbraio 1963, n. 354, sono prorogati anche per l'anno scolastico 1966-67.

Dalla proroga di cui al comma precedente sono esclusi gli incarichi relativi all'insegnamento di applicazioni tecniche maschili e femminili nella scuola media.